D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 23 luglio 2018 - n. 10717
Determinazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l. 353/2000 e per la perimetrazione delle aree boscate colpite da eventi meteorologici eccezionali o da patogeni e parassiti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti:

- la legge 353/2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) che all'art. 10 vieta per cinque anni, sulle superfici boscate percorse dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- il d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- il r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31).

Rilevata la necessità di definire le procedure:

a) per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» nelle aree percorse dal fuoco nei primi cinque anni dall'evento;

b) per la perimetrazione delle aree boscate danneggiate da eventi meteorologici eccezionali o da patogeni e parassiti o da altre calamità naturali diverse dagli incendi boschivi, al fine di delimitare le aree che possono essere oggetto di interventi di ripristino sostenuti da risorse pubbliche;

Ritenuto pertanto di approvare:

a) l'allegato 1, parte integrante del presente atto, relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» nelle aree percorse dal fuoco nei primi cinque anni dall'evento;

b) l'allegato 2, parte integrante del presente atto, relativo alle procedure per la perimetrazione delle aree boscate danneggiate da eventi meteorologici eccezionali o da patogeni e parassiti o da altre calamità naturali diverse dagli incendi boschivi, al fine di delimitare le aree che possono essere oggetto di interventi di ripristino sostenuti da risorse pubbliche predisposti dalla Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e della montagna»;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di approvare le procedure per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» nelle aree percorse dal fuoco nei primi cinque anni dall'evento di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le procedure per la perimetrazione delle aree boscate danneggiate da eventi meteorologici eccezionali o da patogeni e parassiti o da altre calamità naturali diverse dagli incendi boschivi, al fine di delimitare le aree che possono essere oggetto di interventi di ripristino sostenuti da risorse pubbliche di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di pubblicare il presente provvedimento coi suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Marco Armenante

Allegato 1

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DI «ATTIVITA' DI RIMBOSCHIMENTO E DI INGEGNERIA AMBIENTALE SOSTENUTE CON RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE» AI SENSI DELL'ART. 10 C. 1 DELLA L. 353/2000

1) Qualora un bando preveda la possibilità di finanziare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale riguardanti aree boschive percorse dal fuoco da meno di cinque anni, il bando stesso deve prevedere l'obbligo di allegare l'autorizzazione ad eseguire le predette «*attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche*» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)[1];

2) La predetta autorizzazione è di competenza:

   a) del Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, con propri criteri e procedure;
   b) dell'Ente forestale competente territorialmente ai sensi dell'art. 34 c. 2 e c. 3 della l.r. 31/2008 (Riserva regionale, Parco regionale, Comunità montana, Provincia di Sondrio o Ufficio Territoriale di Regione Lombardia), negli altri casi.

3) Nel caso di domande di aiuto presentate da Riserva regionale, Parco regionale o Comunità montane, l'autorizzazione in esame è rilasciata dal competente Ufficio Territoriale di Regione Lombardia o dalla Provincia di Sondrio.

4) Nel caso di domande di aiuto presentate dalla Provincia di Sondrio, l'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Territoriale di Regione Lombardia.

5) Alla richiesta di autorizzazione va allegato un progetto tecnico, secondo quanto disposto in dettaglio dal bando di finanziamento;

6) L'ente forestale competente ai sensi dell'art. 34 c. 2 e c. 3 della l.r. 31/2008 rilascia o nega l'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa di progetto.

7) L'autorizzazione deve accertare che l'intervento proposto sia necessario per almeno uno dei seguenti scopi:
   a) documentate situazioni di dissesto idrogeologico;
   b) tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

8) Nel caso di autorizzazioni rilasciate da Enti forestali competenti ai sensi dell'art. 34 c. 2 e c. 3 della l.r. 31/2008, si considerano "particolari valori ambientali e paesaggistici" da tutelare le seguenti fattispecie:
   a) Le riserve naturali, di cui all'art. 11 della l.r. 86/1983 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e all'art. 22 della L. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette)

   b) I parchi naturali, di cui all'art. 16 ter della l.r. 86/1983 e all'art. 23 della L. 394/1991.

   c) I boschi da seme, di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), ossia i boschi da cui raccogliere "materiale di base" di cui all'art. 10 del d.lgs. 386/2003 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla

[1] «*Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.*»

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e all'art. 13 del. d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)

9) Nei casi di dissesto idrogeologico, l'Ente forestale competente territorialmente ai sensi dell'art. 34 c. 2 e c. 3 della l.r. 31/2008 (Riserva regionale, Parco regionale, Comunità montana, Provincia di Sondrio o Ufficio Territoriale di Regione Lombardia) allega all'autorizzazione un verbale tecnico che attesta espressamente che si è in atto un dissesto idrogeologico che sta danneggiando, o rischia di danneggiare, la foresta.

10) Il verbale tecnico di cui al punto precedente contiene:
   a) Descrizione del bosco incendiato, con riferimento alla pianificazione forestale esistente;
   b) Descrizione dei danni causati al bosco dall'incendio;
   c) Descrizione della natura del dissesto in atto;
   d) Documentazione fotografica che illustra il bosco, i danni al soprassuolo, il suolo e i danni al suolo;
   e) Inquadramento del dissesto nel piano geologico comunale e nel PAI;
   f) Mappatura e perimetrazione della superficie reale danneggiata soggetta al dissesto idrogeologico in atto;
   g) Indicazione circa le modalità con le quali un intervento selvicolturale può mitigare o eliminare il dissesto idrogeologico in atto.

Allegato n. 2

PROCEDURE PER LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE BOSCATE COLPITE DA EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI O DA PATOGENI E PARASSITI

1) Qualora un bando preveda la possibilità di finanziare attività di ricostituzione di aree boschive danneggiate da eventi meteorologici eccezionali o da patogeni e parassiti o altre calamità naturali, il bando stesso deve prevedere l'obbligo di perimetrare l'area boschiva danneggiata e stabilire una soglia minima di danno al bosco oltre la quale l'intervento di ricostituzione può essere ammesso a contributo.

2) La perimetrazione è effettuata a cura dell'Ente forestale competente territorialmente ai sensi dell'art. 34 c. 2 della l.r. 31/2008 (Comunità montana, Provincia di Sondrio o Ufficio Territoriale di Regione Lombardia), il quale attesta espressamente, con apposita certificazione, che si è verificata una calamità naturale (specificandone in dettaglio la natura) che ha causato un danno al soprassuolo boscato.

3) La certificazione deve essere allegata alla domanda di aiuto.

4) Nel caso di domande di aiuto presentate da Comunità montane, la certificazione è redatta dal competente Ufficio Territoriale di Regione Lombardia o dalla Provincia di Sondrio.

5) Nel caso di domande di aiuto presentate dalla Provincia di Sondrio, la certificazione è redatta dal competente Ufficio Territoriale di Regione Lombardia.

6) Il danno si determina come percentuale di perdita di massa cormometrica (fusto intero) danneggiata presente in bosco, rispetto a quella precedentemente riscontrata, desumibile da rilievi ad hoc dell'Ente forestale competente. In caso di impossibilità di definire la massa cormometrica precedente all'evento, si farà una stima riferita a boschi presenti nelle vicinanze con caratteristiche simili a quelle del bosco danneggiato.

7) L'ente forestale si esprime per i seguenti aspetti:

   a) Entità del danno, in percentuale come sopra indicato;
   b) Causa dettagliata del danno;
   c) Mappatura e perimetrazione della superficie reale danneggiata oggetto di investimento, escludendo le aree non soggette a danno e gli inclusi non boscati; la superficie di intervento dovrà essere perimetrata tramite poligono digitale georeferenziato ("*shapefile*"), con sistema di proiezione WGS84 UTM32N; in caso di discordanza fra poligono digitale ed eventuale documentazione cartografica, prevale la perimetrazione del poligono digitale;
   d) Documentazione fotografica, georeferenziata (informaticamente o tramite indicazione su apposita cartografia);
   e) Compatibilità del danno meteorico con gli eventi eccezionali registrati e validati dal Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia e, se esistenti in zona, anche con le centrali dei Consorzi di Difesa delle Colture della Lombardia;
   f) Stima del prezzo di macchiatico, che deve risultare negativo;
   g) Coerenza con i rilievi della pianificazione assestamentale, se esistente.

8) Qualora l'evento calamitoso abbia danneggiato il bosco in misura sensibilmente differente sul territorio o il danno sia ascrivibile a motivi differenti, l'ente forestale competente deve evidenziare nel poligono digitale aree boscate omogenee per percentuale di danno o causa del danno;

9) L'Ente forestale competente può avvalersi di ERSAF per i rilievi e le stime di cui al punto precedente.